



**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
SU COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER  
LE POLITICHE DI SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE  
DIPENDENTE DEL COMPARTO DELL'ANNO 2020**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

costituito dal Dott. Ruggero Redaelli, Presidente, dal Dott. Dario Colombo e dal Dott. Lauro Davoli, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 dell'8 maggio 2018, riunitosi in data odierna, per prendere in esame la pre-intesa sul contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente del comparto – parte economica - relativamente all'anno 2020, che è stata sottoscritta in data 14 ottobre 2020 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;

**VISTI**

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'Organo di governo competente dell'Ente può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;

**PREMESSO CHE**

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
  - ✓ all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”*;
  - ✓ all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non*